



COPIA

COMUNE DI TRESCORE CREMASCO

PROVINCIA DI CREMONA

DELIBERAZIONE N. 81

Adunanza del **06.08.2014**

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

OGGETTO: PROROGA PROCEDIMENTO VERIFICA EFFETTI IRREGOLARITA' EDILIZIE CONVENZIONE CONCESSORIA IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI.

L'anno **duemilaquattordici** addì **sei** del mese di **agosto** alle ore **17,00** nella residenza municipale, per riunione di Giunta Comunale.

All'appello risultano:

1 BARBATI ANGELO	Presente
2 PROVANA DANIELA	Presente
3 CARPANI CARLANTONIO	Presente

Presenti n. 3

Assenti n. 0

Partecipa il Segretario comunale **Dr. Massimiliano Alesio**, il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Accertata la validità dell'adunanza, il Sig. **Barbati Angelo** in qualità di Sindaco ne assume la presidenza, dichiarando aperta la seduta e invitando la Giunta Comunale a deliberare in merito all'oggetto sopra indicato.

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il . .

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dr. Massimiliano Alesio

PROROGA PROCEDIMENTO VERIFICA EFFETTI IRREGOLARITA' EDILIZIE CONVENZIONE CONCESSORIA IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI.

LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO che, con deliberazione consiliare n. 20 del 6.7.2011, è stata approvata la convenzione, tra il Comune di Trescore Cremasco e l'Associazione Sportiva Dilettantistica (ASD) Trescore, per la concessione degli impianti sportivi comunali.

PRECISATO che gli impianti sportivi ora richiamati, di proprietà Comunale, sono costituiti da:

- un campo di calcio principale, dotato di relativi spogliatoi ed arredi;
- un locale ad uso ufficio società;
- garages, magazzini, due piccole aree verdi all'interno della recinzione del Centro Sportivo Comunale per allenamenti;
- secondo campo di calcio per allenamenti.

RICORDATO che la convenzione concessoria è stata regolarmente stipulata ed avrà scadenza in data 31.12.2015.

DATO ATTO che, in data 14 marzo 2014 (prot. 1371) è pervenuta agli uffici comunali una richiesta di permesso di costruire in sanatoria, presentata dal rappresentante legale dell'Associazione Dilettantistica Trescore. Tale richiesta ha ad oggetto la consumazione di irregolarità edilizie, poste in essere dall'associazione sportiva medesima nell'area pubblica di pertinenza degli impianti sportivi comunali. Precisamente, le irregolarità edilizie consistono in:

- 1) costruzione di una tettoia chiusa su tre lati, con presenza all'interno dell'area chiusa di impianti e strutture per feste e connesse attività di ristorazione;
- 2) realizzazione di un box prefabbricato semplice;
- 3) realizzazione di un box prefabbricato doppio.

RILEVATO che, a seguito delle autodichiarate irregolarità edilizie, è stato avviato, con la deliberazione G.C. n. 64/2014, uno specifico procedimento amministrativo, finalizzato a verificare l'incidenza delle irregolarità medesime sulla convenzione concessoria in essere. Ciò, in ragione dei seguenti elementi di considerazione e di valutazione:

- a) La commissione delle predette irregolarità edilizie, consumate ed auto dichiarate dall'associazione sportiva, sembra contrastare il primo obbligo del concessionario, consacrato nell'art. 4 della convenzione: custodia e cura dell'area di pertinenza degli impianti sportivi (le irregolarità sono state consumate precisamente nell'area di pertinenza).
- b) Con la consumazione delle predette irregolarità e, soprattutto, con la presenza di impianti e strutture per feste e connesse attività di ristorazione, non sembrano essere state rispettate le finalità di *“favorire la pratica e la formazione sportiva dei giovani, nonché l'aggregazione delle realtà giovanili”*, previste dall'art. 2 della convenzione. Fra l'altro, giova ricordare che proprio l'art. 2 stabilisce che le predette finalità, quali principi da osservare, *“sono considerati come determinanti per l'interpretazione generale e particolare della convenzione”*.
- c) L'art. 12 della convenzione, in tema di declaratoria di decadenza e sanzioni, prevede la declaratoria di decadenza, previo espletamento di contraddittorio, al verificarsi di atti

costituenti, direttamente o indirettamente gravi violazioni di leggi o gravi violazioni degli obblighi convenzionali.

RILEVATO, inoltre, che in sede di avvio del procedimento si è stabilito quanto segue:

- Sospensione, per esigenze cautelari connesse alle verifiche, dell'erogazione del contributo di €17.000,00 (anno 2014), previsto dall'art. 9 della convenzione. Tale contributo è connesso strettamente al perseguimento delle finalità sportive, previste dall'art. 2 della convenzione. Finalità oggetto di verifica, in quanto presuntivamente disattese dalle condotte dell'Associazione Sportiva.
- Termine del procedimento in data 8 agosto 2014.

TENUTO CONTO:

- Della nota, presentata in data 4 luglio 2014 (prot. 2980) con la quale la ASD Trescore ha comunicato il ritiro della richiesta di rilascio del Permesso di Costruire in Sanatoria. Ciò perché, secondo la prospettazione dei presentatori, l'ASD Trescore non avrebbe la titolarità alla richiesta in quanto non proprietaria.
- Del nuovo atto, assunto dall'Ufficio Tecnico, in data 8 luglio 2014 (prot. 3748), con il quale: - si è preso atto dell'intervenuta decadenza del procedimento di sanatoria, finalizzato all'accertamento di conformità, ai sensi dell'articolo 36 del Dpr n. 380/2001, a seguito del ritiro della richiesta di rilascio del Permesso di Costruire in Sanatoria; - si è disposto l'avvio di un distinto procedimento amministrativo, diretto a verificare la consistenza e la tipologia delle opere abusive realizzate dalla ASD Trescore su area di proprietà comunale (centro sportivo), in conformità a quanto previsto dall'art. 27 del DPR 380/2001. A tal riguardo, giova segnalare che l'Ufficio Tecnico ha motivato le proprie decisioni come segue: *“1) Si prende atto del ritiro della richiesta di sanatoria, evidenziando tuttavia che la motivazione addotta non è pertinente. Si precisa infatti che l'art. 36 comma 1 del DPR 380/02 stabilisce quanto segue: "In caso di interventi realizzati in assenza di permesso di costruire, o in difformità da esso, ovvero in assenza di denuncia di inizio attività nelle ipotesi di cui all'articolo 22, comma 3, o in difformità da essa, fino alla scadenza dei termini di cui agli articoli 31, comma 3, 33, comma 1, 34, comma 1, e comunque fino all'irrogazione delle sanzioni amministrative, il responsabile dell'abuso, o l'attuale proprietario dell'immobile, possono ottenere il permesso in sanatoria se l'intervento risulti conforme alla disciplina urbanistica ed edilizia vigente sia al momento della realizzazione dello stesso, sia al momento della presentazione della domanda". Quindi, il primo soggetto legittimato a presentare l'istanza di permesso in sanatoria è proprio il responsabile dell'abuso (anche prima del proprietario dell'area). La giurisprudenza chiarisce inoltre che: "Sono legittimati a presentare la richiesta di accertamento di conformità volta ad ottenere il permesso di costruire in sanatoria sia il responsabile dell'abuso, sia l'attuale proprietario dell'immobile. Analogamente infatti a quanto avviene per il permesso a costruire, la legittimazione a richiedere l'accertamento e la successiva sanatoria spetta non solo al proprietario dell'area o al titolare di un diritto reale sulla stessa, ma anche a chiunque abbia un qualsiasi altro titolo idoneo a richiederla; in definitiva, sono legittimati anche i soggetti che si trovano rispetto al bene immobile in relazione qualificata, come appunto anche i titolari di un diritto personale, quali, ad esempio, il conduttore o il concessionario (TAR Puglia-Lecce, sez. I, sentenza 10.03.2014 n° 710)". 2) Ad ogni modo, indipendentemente dall'analisi delle ragioni a sostegno del ritiro, vi è da evidenziare che la presentazione di un'istanza di sanatoria produce, comunque, i seguenti effetti: assunzione di responsabilità delle irregolarità edilizie dichiarate ed acquisizione di notizia circa i medesimi, da parte del Comune. Con il successivo ritiro dell'istanza, il presentatore rinuncia solo a valersi della possibilità dell'accertamento di conformità, ai sensi dell'articolo 36 del Dpr n. 380/2001”.*

TENUTO CONTO, inoltre, che il nuovo procedimento avviato dall'Ufficio Tecnico Comunale avrà termine in data 15 settembre 2014. Di conseguenza, in relazione a tale termine, la data dell'8 agosto 2014, quale data di conclusione dell'avviato procedimento da parte della Giunta Comunale, non può che essere prorogata, onde consentire di poter assumere le opportune valutazioni dopo le conclusioni del procedimento aperto dall'Ufficio Tecnico. Ciò in ragione della stretta connessione sussistente fra i due procedimenti.

PRESA VISIONE della nota, inoltrata dall'avvocato Francesco Borsieri di Crema (ricevuta in data 24 luglio 2014, prot. 4082), con la quale si chiede l'erogazione del contributo di €17.000,00.

RITENUTO di:

- Prorogare l'avviato procedimento sino al 15 ottobre 2014, onde attendere la sicura conclusione del procedimento avviato dall'Ufficio Tecnico Comunale.
- Respingere la richiesta di corresponsione del contributo per le seguenti ragioni: Come già indicato in sede di avvio procedimentale (deliberazione G.C. n. 64/2014), la sospensione dell'erogazione del contributo è stata disposta per ragioni cautelari. Siffatte ragioni traggono origine ed ampio fondamento nella chiara previsione dell'articolo 9 della convenzione concessoria, ove si prescrive quanto segue: ***“In relazione alle finalità, di cui all'articolo 2, il Comune di Trescore Cremasco erogherà all'A.S. Trescore, secondo le modalità stabilite nel Regolamento Comunale per la concessione di benefici economici ad enti pubblici e soggetti privati adottato ai sensi della Legge n. 241/1990, un contributo di € 17.000,00 annui”***. E' ben chiaro che il contributo in esame non viene erogato in modo automatico e senza precisi obiettivi, ma “in relazione alle finalità di cui all'articolo 2”. Tale articolo stabilisce quanto segue: ***“La convenzione è stipulata con il preciso intento di favorire la pratica e la formazione sportiva dei giovani, nonché l'aggregazione delle realtà giovanili. La convenzione è vincolata al mantenimento da parte dell'A.S. Trescore del settore giovanile della società. Tali principi sono considerati come “determinanti” per l'interpretazione generale e particolare della presente convenzione”***. Il riportato articolo 2 delinea ed impone due precisi obblighi: a) La convenzione è caratterizzata dalla finalità di ***“favorire la pratica e la formazione sportiva dei giovani, nonché l'aggregazione delle realtà giovanili”***. Trattasi di una finalità primaria, che valorizza e caratterizza l'intera convenzione. b) Tale finalità, assunta a principio ispiratore della convenzione, viene letteralmente qualificata come “determinante” per una chiara attività: interpretare, in modo generale e particolare, la convenzione medesima. Ciò vuol dire che ogni prescrizione, ogni articolo della convenzione non può non tener conto della predetta finalità. Chiarito tale punto, occorre prendere atto che l'acquisizione di notizie in merito ad abusi edilizi non può che produrre effetti sulla convenzione in essere e sulla predetta finalità. Ciò, per due precise ragioni. In primo luogo, l'acquisizione delle citate notizie impone l'obbligo di valutare se l'ASD Trescore si è comportata da “corretto” gestore concessionario degli impianti sportivi comunali. In secondo luogo, l'acquisita notizia della sussistenza, all'interno dell'area chiusa, di impianti e strutture per feste e connesse attività di ristorazione, pone un immediato ed ineludibile problema di compatibilità delle predette attività con la finalità primaria di favorire la pratica e la formazione sportiva dei giovani. In altri termini, le attività di ristorazione, rese possibili dalle dichiarate strutture ed impianti abusivi in corso di accertamento, si pongono in netto contrasto con la più volte richiamata finalità generale. Tale contrasto, indubbiamente palese, non può che indurre l'Amministrazione, ovviamente in via solo cautelare, a disporre la sospensione del contributo. Ciò, nel chiaro intento di tutelare la finalità generale nell'attesa della conclusione del procedimento avviato dall'Ufficio Tecnico comunale. Infatti, si ribadisce che, proprio ai sensi dell'articolo 9, il contributo può essere erogato solo in relazione alla finalità generale. Quindi, occorre, prima di procedere all'erogazione, verificare se tale primaria finalità è stata pregiudicata ed in che modo. Da qui, l'assoluta necessità della misura cautelare. Fra l'altro, ed in aggiunta, occorre ricordare che la declaratoria di decadenza è espressamente prevista, dall'articolo 12 della convenzione concessoria, anche qualora il concessionario si renda responsabile di gravi violazioni agli obblighi convenzionali.

RILEVATO che l'Associazione Sportiva risulta essere attualmente ed ancora debitrice di € 7.069,87, quale rimborso delle spese relative al consumo di energia elettrica, gas e acqua, come previsto dall'art. 4 della Convenzione.

ACQUISITO il parere favorevole di regolarità tecnica, di cui all'art. 49 del D. Lgs. 267/2000.
AD UNANIMITA' di voti, espressi dagli aventi diritto, in forma palese e per alzata di mano:

DELIBERA

1. Di prorogare l'avviato procedimento sino al 15 ottobre 2014, onde attendere la sicura conclusione del distinto procedimento avviato dall'Ufficio Tecnico Comunale.
2. Di respingere, sempre e solo in via cautelare, la richiesta di corresponsione del contributo per le ragioni illustrate in premessa.
3. Di inoltrare tale provvedimento a:
 - Associazione Sportiva Dilettantistica Trescore, nella persona del Presidente e legale rappresentante Carlo Ogliari.
 - Ai consiglieri comunali, quali soggetti competenti a valutare le risultanze dell'istruttoria procedimentale ed a chiudere il procedimento medesimo alla luce ed in conformità dell'art. 12 della convenzione concessoria.
 - Avvocato Francesco Borsieri di Crema.

Con separata votazione,

AD UNANIMITA' di voti, espressi dagli aventi diritto, in forma palese e per alzata di mano:

DELIBERA

4. Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'articolo 134, 4° comma, del D.Lgs. n. 267/2000.

Letto, approvato e sottoscritto.

Il Sindaco
F.to Barbati Angelo

Il Segretario Comunale
F.to Dr. Massimiliano Alesio

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

(art. 124 del D.Lgs. 267/2000)

Si certifica che copia del presente verbale viene affisso all'albo comunale per la pubblicazione di 15 giorni consecutivi **dal 08.08.2014 al 22.08.2014**

F.to **Il Messo Comunale**

Addì, 08.08.2014

Il Segretario Comunale
F.to Dr. Massimiliano Alesio

PARERI DI COMPETENZA
(Art. 49 Comma 1° del D. Lgs. 267/2000)

Si esprime parere **FAVOREVOLE** in ordine alla regolarità tecnica

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Dr. Massimiliano Alesio

Si esprime parere **FAVOREVOLE** in ordine alla regolarità contabile ed alla copertura finanziaria

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
F.to Loredana Fuschi

Copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Trescore Cremasco lì, 08.08.2014

Il Segretario Comunale
Dr. Massimiliano Alesio